Titolo

Corte federale d'appello – divieto dei nova in appello – ratio – difetto di competenza non dedotto in primo grado - inammissibilità

Descrizione

Ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla si sia ritenuto di eccepire in primo grado - aumenterebbe il rischio di un tardivo *revirement* sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall'art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall'art. 2, comma 3, del Codice CONI. L'opposta tesi farebbe venir meno la ragion d'essere del giudizio di primo grado, per devolvere al solo giudice d'appello questioni che potrebbero essere definite immediatamente dal primo giudice, senza prolungare la durata di un processo, quale quello sportivo, che è improntato al principio della massima celerità e a rigorosi termini di celebrazione e di durata. Con sostanziale vanificazione della funzione del doppio grado di giudizio. A ciò va soggiunto che, trattandosi di un motivo che inficia non il provvedimento reclamato, ma un capo della decisione appellata, è evidente che il giudice d'appello non può desumerlo dai fatti di causa, ma deve necessariamente riferire il proprio giudizio ad un capo specifico della decisione appellata (Sezione I, decisione n. 0044/CFA/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 44/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, secondo periodo CGS; art. 44, comma 2, CGS; art. 2, comma 3, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0044 CFA del 9 ottobre 2023 (ASD Cjarlins Muzane-Sig. Matteo Dionisi/Procura Federale)